

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile l'associazione culturale denominata:

<< Associazione Ex-Alumni dell'Istituto San Michele di Acireale. >>
con sede c/o Istituto San Michele sito in via Dafnica 156 nel Comune di Acireale

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Rendere operante la formazione religiosa e morale ricevuta nell'Istituto e continuarla fra gli aderenti. Realizzare, attraverso la più larga conoscenza e cooperazione fra gli Ex Allievi, una sincera fraternità filippina. Promuovere lo studio dei problemi pedagogici e sociali e svolgere ogni forma di attività che serva a cementare la solidarietà tra i soci.
Contribuire allo sviluppo dell'Istituto San Michele e alla promozione della conoscenza di esso, nella tradizione delle finalità filippine.
 - b) Promuovere lo sviluppo culturale della società attraverso varie attività rivolte alla popolazione i. l.: congressi, mostre, cineforum, attività ludiche e sportive, volontariato ed attività verso le fasce più deboli della popolazione, turismo, affiliazioni con altre associazioni ed enti aventi il medesimo fine, organizzazioni e/o partecipazioni ad eventi di rilevanza culturale.
 - c) Promuovere e contribuire alla redazione del periodico IN AEVUM.
 - d) Svolgere qualsiasi attività di carattere sociale e culturale deliberata dal consiglio direttivo e coerente con il presente statuto.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Questo ove ritenga più proficuo per l'associazione può delegare tale compito, con propria delibera, al Presidente ed ai Vice-Presidenti (disgiuntamente o congiuntamente) fermo restando il proprio potere di avocazione e di impugnazione dinnanzi l'Assemblea.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
Ordinari: sono coloro che hanno fatto parte in qualità di alunni all'istituto San Michele di Acireale e sono tenuti a versare una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Simpatizzanti: sono coloro che pur non essendo appartenuti alla realtà dell'Istituto San Michele di Acireale, aderiscono ai principi ed ai valori di cui l'associazione si fa portatrice e sono tenuti a versare una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Benemeriti: sono persone nominate tali dal consiglio direttivo su proposta anche di un solo membro per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o dell'Istituto San Michele di Acireale. Sono soci a vita (fermo restando possibilità di recesso ed esclusione) e non sono soggetti al pagamento di quota associativa.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o la decadenza a causa del mancato rinnovo della quota associativa.
5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. Decade automaticamente dallo status di socio chi non versa entro il termine indicato dalla delibera del consiglio direttivo, la quota sociale per l'anno in corso.
4. L'esclusione è deliberata dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea
5. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - 2 Vice-Presidenti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - Approvare l'eventuale regolamento interno;
 - Deliberare in via definitiva sul ricorso del socio che venga escluso con delibera del Consiglio Direttivo;
 - Eleggere il Presidente, i Vice-Presidenti ed i membri del Consiglio Direttivo;
 - Deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 12 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, dal Presidente e da 2 Vice-Presidenti.
2. Partecipano al consiglio direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto: il direttore ed il presidente dell'Istituto San Michele di Acireale e gli ex presidenti dell'associazione
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Sono esclusi dal computo i soggetti indicati dal comma 2.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio direttivo è tenuto a deliberare nella prima seduta utile di ogni anno solare, l'ammontare delle quote associative per ogni categorie di soci di cui all'art 3, le modalità di pagamento ed il termine ultimo a disposizione dei soci per regolarizzare le stesse.
6. Il Consiglio Direttivo delibera in autonomia ed a maggioranza i propri regolamenti al fine di garantire il miglior funzionamento possibile ivi inclusi: cooptazione dei consiglieri in caso di dimissioni anticipate, procedure elettorali, svolgimento delle sedute e metodi di convocazione.
7. Il consiglio direttivo permane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono liberamente rieleggibili.

ART. 12 - (Presidente e Vice-Presidenti)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Nella sua attività può essere coadiuvato in tutte le sue funzioni da 2 vice-presidenti che operano disgiuntamente su direttive dello stesso o motu proprio.
3. Un vice-presidente può essere nominato Presidente Vicario al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o necessità sopravvenuta, per un periodo di volta in volta stabilito e/o per un singolo atto.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Contributi di privati,
 - c) Eredità, donazioni e legati;
 - d) Altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione e pubblicato sul sito internet <http://istsanmichele.it> almeno 20 gg. prima dell'assemblea. Tale rendiconto può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____